

## TRIBUNALE DI PADOVA

### ORDINANZA

Il giudice onorario, dott. Anna Maria Ferrante, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26-04-2005 nel procedimento n.183/03 instaurato con ricorso all' art. 44 D.Lgs. 286/1998 da FAMILUY FRANK e con l'avv. Aurora d'Agostino del Foro di Padova contro YYY, in proprio e quale legale, rappresentante di --- S.R.L., con l'avv. Patrizia Bango del Foro di Padova e con l'intervento di cod.105, 2° comma c.p.c. di A.S.G.I., Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, in persona del legale rappresentante Daniela Tosato, con l'avv. Fabio Corvaja, sostituito in corso di causa dagli avv.ti Ettore Squillace, Giovanna Berti.

Con due ricorsi modificati in data 2-04-2003 ed in data 12-04-2003, i signori

XXX

, provenivano avanti al tribunale di Padova SIEMAX S.R.L., la persona del legale rappresentante sig. YYY, nonché YYY in proprio, per violazione dell'art. 44 D. Lgs. 286/1998.

I ricorrenti sostenevano di essere stati soggetti passivi di una politica discriminatoria, praticata all'interno del locale "Sparkling Bar" nei confronti di clienti stranieri, per avere subito l'applicazione di prezzi superiori rispetto a quelli applicati, per le stesse consumazioni, a clienti di cittadinanza italiana.

Con comparsa di costituzione e risposta datata 05.05.2003 si costituivano in giudizio la --- S.R.L e il sig. YYY i quali eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva in capo a quest'ultimo e contestavano tutto quanto esposto, prodotto e dedotto dai ricorrenti.

Nel corso del giudizio, all'udienza del 09.05.2003, intervenivano nel procedimento, ai sensi dell'art. 105, secondo comma, s.p.c., l'Associazione Razzismo Stop e l'A.S.G.I. Associazione Studi Giuridici sull'immigrazione, depositando comparsa di intervento volontario con la quale entrambe si associavano alle domande di ricorrenti.

Esposta l'istruttoria orale ammessa, all'esito della discussione il G.O.T. si riservava.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel presente procedimento la prima questione da esaminare è relativa alla ammissibilità o meno dell'intervento volontario delle associazioni A.S.G.I. e Razzismo Stop, spiegato ai sensi dell'art. 105, 2° comma c.p.c. per essere soggetti, sia pure collettivi, direttamente lesi dalla condotta dei residenti e, quindi, titolari di un interesse proprio alla repressione delle condotte di discriminazione razziale. Senza entrare nel merito delle notorie problematiche da lungo tempo oggetto di dibattito e relativo al ruolo da attribuirsi alle associazioni di categoria ed alla loro titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, si rileva che la materia in esame è espressamente disciplinata dalla recente legge di attuazione della direttiva 2000/43 D.Lgs. 9 luglio 2003 n.215 per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica che, all'art. 5, in forma di delega, rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni o gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero per le pari opportunità ed individuati sulla base delle finalità programmatiche e della continuità dell'azione. Considerato che a tutt'oggi non è ancora stato emanato il decreto interministeriale contenente l'elenco di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 215/03 si ritiene opportuno uniformarsi alla direttiva espressa dal Dipartimento per le pari opportunità sul quesito formulato dai procuratori dell'Associazione Razzismo Stop specificatamente per la trattazione presente procedimento, direttiva che pone un limite invalicabile all'ammissibilità dell' intervento delle associazioni Razzismo Stop e A.S.G.I.. L'Autorità invocata riferisce, infatti, che "l'iscrizione delle Associazioni e degli enti i registri previsti dall' art. 5, comma 2, D.Lgs. 215/03 non attribuisce agli stessi la legittimazione ad agire di cui al comma 1 stesso articolo, che verrà riconosciuta loro solo ed esclusivamente se inseriti nell'elenco che verrà approvato con il decreto ministeriale tuttora in fase istruttoria." Tale autorevole interpretazione, allo stato, di riconoscere la legittimazione ad agire alle associazioni intervenute per l'assenza del riconoscimento richiesto.

Si ritiene di respingere altresì, l'intervento dell'associazione Razzismo Stop fondato sulla legittimazione ad agire alle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. D) della legge 7 dicembre 2000 n. 383 per essere la stessa applicabile solo alle associazioni di promozione sociali a carattere nazionale iscritte nel Registro Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali. L'associazione Razzismo Stop, dalla documentazione appare provvista della sola iscrizione nei registri regionali e comunali e non anche in quello nazionale. Si dà atto che l'ASGI non documenta l'iscrizione ad alcun Registro.

Alla luce di quanto detto si dichiara di non ammettere l'intervento delle associazioni ASGI e Razzismo Stop. Si accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al Sig. YYY, in proprio, atteso che da quanto ammesso dallo stesso YYY o dalle dichiarazioni rese dai testimoni si evince che egli è coinvolto nella vicenda non a titolo personale, ma quale legale rappresentante della --- Srl. Ne consegue la dichiarazione di estromissione dello stesso dal presente procedimento.

Per quanto riguarda il merito della controversia si deve necessariamente accertare che il comportamento tenuto dai resistenti integri gli estremi del comportamento discriminatorio ai sensi dell' art. 43 del D.Lgs. 286/98. A tal fine è opportuno considerare che l'art. 44, comma 9, D.Lgs. 286/98 prevede ai fini della valutazione dagli elementi di fatto dedotti ricorrenti, il ricorso alla presunzione semplice di cui all' 2729 cc.

Dall'esame delle testimonianze assunte sia di parte ricorrente che di parte resistente che dalle affermazioni fatte alla stampa dal resistente stesso e confermato dai giornalisti appare incontestato che il locale in causa era d'uso praticare prezzi differenziati alla clientela. Nel caso in specie, considerata la notorietà dei fatti, si ritengono sufficientemente attendibili le circostanze di fatto dedotte dai ricorrenti che lamentano di aver pagato, per le medesime consumazioni in diverse occasioni, un prezzo superiore a quello pagato dagli italiani.

La difesa di parte resistente si basa essenzialmente nell'affermare in primo luogo, la corretta applicazione delle tariffe esposte nel locale sulla base di una legittima scelta di politica gestionale che prevede la possibilità di aumentare del 100% il prezzo di listino per le consumazioni al tavolo. E' chiaro che tale possibilità non è stata esercitata con dei cittadini italiani atteso che il teste sig. --- (p. 7), in assenza del titolare, pur consumando al tavolo ("Io presi un caffè al tavolo, i miei amici mi sembra un altro caffè od un cappuccino. Abbiamo pagato circa Euro 2,50 , 2,70) ha pagato il prezzo senza la maggiorazione del 100%. Per la verità, tale circostanza rende poco convincente anche la seconda tesi dedotta dai resistenti, che si fonda sulla politica dello sconto che il titolare affermava di applicare, e solo lui personalmente, a clienti abituali. Vari testi assunti hanno riferito di aver pagato per una consumazione al tavolo un prezzo non maggiorato del 100% nonostante fosse la prima volta che entravano al Bar Sparkling e che il prezzo senza maggiorazione era stato praticato direttamente dalla barista-dipendente in assenza del titolare.

Anche il teste sig. ---, cliente abituale del locale, che riferisce di avere sempre pagato la maggiorazione al tavolo in assenza del titolare, mentre in presenza dell'YYY poteva usufruire di un prezzo scontato, sia per la consumazione al tavolo che al banco, dichiara poi contraddicendosi, di pagare un caffè al banco Euro 0,80 sia in presenza del titolare che in sua assenza.

Si dà atto, in ogni caso, che tale politica aziendale non è di fatto sindacabile se il criterio assunto per la differenziazione dei prezzi viene applicato sulla base di elementi oggettivi (il servizio al tavolo è per tutti maggiorato). Nel caso di specie, invece, i testi chiamati a testimoniare hanno confermato di avere effettuato le stesse consumazioni dei cittadini extracomunitari odierni ricorrenti ed alle medesime condizioni e di aver pagato un prezzo inferiore a quello praticato dai ricorrenti. Appare evidente che a questo punto assume un rilievo determinante verificare la legittimità del criterio adottato per l'applicazione di prezzi diversi alla clientela, criterio che nel presente procedimento risulta comunque essere stato espresso dal sig. YYY sia nel corso di varie interviste che direttamente al teste ---, che, in proposito riferisce: "Mi ha detto che alzare i prezzi era un sistema per allontanare una clientela non ritenuta idonea al suo bar. Non voleva immigrati o albanesi perché aveva avuto brutte esperienze per questioni di droga".

Per quanto sopraddetto si ritengono realizzati entrambi i presupposti stabiliti dalla legge affinché la condotta tenuta dalla --- s.r.l. e dal titolare sig. --- YYY possa definirsi discriminatoria: l'imposizione di condizioni svantaggiose nell'offerta di servizi ad uno straniero, nella specie extracomunitario, che come tale veniva riconosciuto come probabile cliente indesiderato ed il collegamento della natura discriminatoria alla sola causa della provenienza etnica dei ricorrenti.

Si rileva, in ogni caso, che la illiceità del comportamento discriminatorio sancito dall'art. 43, comma 2, lett. b D.Lgs 286/98 prescinde dall'intenzione in capo al resistente di attuare consapevolmente una discriminazione razziale, essendo sufficiente, per considerare illegittimo il comportamento il fatto che questo abbia l'effetto di produrre una discriminazione.

In conclusione per quanto si ritengano legittimi gli aumenti dei prezzi per le consumazioni al tavolo, ritenuto anche legittimo che il titolare possa praticare dei prezzi di favore ad una clientela abituale, si ritiene che nel caso sottoposto a questo giudizio i resistenti abbiano integrato un comportamento discriminatorio nei confronti degli stranieri ricorrenti ai quali è stata praticata una diversità di trattamento sulla base della sola appartenenza a diversa nazionalità identificabile come extracomunitaria.

Per quanto detto si ritiene di accogliere il ricorso relativamente alla prima domanda.

Alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale si ritiene di accogliere la domanda di risarcimento danni non patrimoniali compensativi di un pregiudizio non economico formulata dai ricorrenti, danni che si liquidano equitativamente nella somma di euro 100 per ciascun ricorrente.

Si respingono le ulteriori domande.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica:

- dichiara di non ammettere l'intervento volontario delle Associazioni Razzismo Stop e della A.S.G.I.;
- dichiara l'estromissione del sig. YYY dal presente procedimento;
- ordina alla --- s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, la cessazione del comportamento discriminatorio accertato;
- condanna la --- s.r.l. , al risarcimento dei danni subiti dai cittadini stranieri ricorrenti che si liquidano in via equitativa nella somma di Euro 100,00 per ciascuno dei ricorrenti.
- condanna la --- s.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in Euro 2.000,00 onnicomprensive.

Si comunichi alle parti.

Padova, 19 maggio 2005